



# Comune di Castiglione Torinese

PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28

31/07/2014

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIGNATTA Roberto	Sì
2. CHA Marina	Sì
3. ZORZI Maurizio Marcello	Sì
4. ZARAMELLA Paolo	Sì
5. MONTINI Daniele	Sì
6. SCURSATONE Giorgio	Sì
7. GRIBALDO Paolo	Sì
8. BENEDETTO Marica Emilia	Sì
9. VOGLIOTTI Elisa	Sì
10 FAZZINO Giuseppe	Sì
11 BORELLO Fiorenzo	Sì
12 FUMAROLA Elisabetta	No
13 SERLENGA Antonio	Sì
	12
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza Ing. Roberto Pignatta – Sindaco – Presidente.  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa TRUSCIA Stefania

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2014

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

### Il Consiglio Comunale

Su relazione del Sindaco;

Premesso che la Legge n. 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014 – modificata dal Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, al comma 639, ha istituito, dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visti gli ulteriori provvedimenti normativi che ne costituiscono la disciplina di riferimento, di seguito elencati:

- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare l'articolo 52;
- Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- Decreto Legge n. 88 del 09 giugno 2014;

Visto l'art. 1, comma 669 della predetta Legge n. 147/2013, che individua, quale presupposto impositivo della Tasi, il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, che non vengono assoggettati al tributo;

Visto l'art. 1, comma 671 della succitata Legge n. 147/2013, che individua il soggetto passivo Tasi in chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 669, stabilendo che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi siano tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Visto l'art. 1, comma 675 della succitata Legge n. 147/2013, che dispone che la base imponibile della Tasi sia la medesima prevista per l'IMU dall'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011;

Visti inoltre i seguenti commi dell'art. 1 della succitata Legge n. 147/13 che dispongono quanto segue:

- comma 640: l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- comma 676: l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille, ma il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 678: i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 D. L. 201/11 convertito dalla Legge n. 214/2011 non possono avere un'aliquota superiore all'aliquota base prevista dal comma 676;

Visto l'art. 1 comma 677, della Legge n. 147/2013, che stabilisce che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, possa determinare l'aliquota rispettando i seguenti vincoli:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata all'10,6 per cento (aliquota base) e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- per il solo anno 2014 possono essere superati i limiti precedentemente indicati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che, a parità di gettito, con tale incremento siano finanziate, relativamente ad abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Richiamate le definizioni contenute nell'art. 13, comma 2 del D. L. 201/2011:

- per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Richiamati i casi in cui la legge dispone l'equiparazione alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (art. 13, comma 2, D. L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, n. 214):

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art. 2 comma 4 D.L. n. 102/2013 convertito dalla Legge n. 124/2013);
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (art. 2 comma 4 D.L. n. 102/2013 convertito dalla Legge n. 124/2013);
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4 comma 12-quinquies D. L. n. 14/2012 e s.m.e i.);
- d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (art. 2 comma 5 D.L. n. 102/2013 conv. Legge n. 124/2013);

Visti i casi di esenzione dal tributo previsti dal Decreto Legge n. 16/2014 convertito dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, operanti per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- 1) immobili posseduti dallo Stato, nonché posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- 2) esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* *e)*, *f)*, *h)* ed *i)* del Decreto Legislativo n. 504/1992:
  - b)* i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c)* i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973, e successive modificazioni;
  - d)* i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e)* i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con Legge 27/05/1929, n. 810;
  - f)* i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h)* i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 Legge n. 984/1977.
  - i)* gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c)*, del D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della Legge n. 222/1985.

Visto il comma 682 dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, che prevede la necessità di procedere, con norma regolamentare, all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta.

Visto il comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che dispone, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, che quest'ultimo e l'occupante siano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, e che l'occupante versi la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della Tasi, mentre la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Dato atto che in data odierna è stato approvato il Regolamento IUC, che per la componente Tributo per i servizi indivisibili sulla base delle disposizioni normative anzi citate, e in particolare prevede:

- l'art. 48, laddove dispone che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, il primo sia tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, e il secondo della restante quota, pari all'80% del tributo.

- l'art. 55, nel quale vengono individuati i seguenti servizi comunali indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI:

- Segreteria generale, personale e organizzazione
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio Tecnico
- Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, leva e servizio statistico;
- Polizia Municipale
- Biblioteche, musei e pinacoteche
- Viabilità circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Urbanistica e gestione del territorio
- Parchi e tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali
- Servizi socio – assistenziali
- Servizi relativi al commercio

demandando la quantificazione del dettaglio dei costi per ciascun servizio, all'annuale deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote TASI, e precisando che la quota dei costi eventualmente non coperta dal gettito TASI venga finanziata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima.

Ritenuto quindi necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla quantificazione dei costi dei servizi indivisibili come di seguito esposti:

<b>Servizi</b>	<b>Costi 2014</b>
Segreteria generale, personale e organizzazione	324.185,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	39.150,00
Ufficio tecnico	184.091,00
Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	91.224,00
Parchi e tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali ed ambientali	62.412,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	191.938,00
Servizi socio-assistenziali	195.000,00
Biblioteche, musei e pinacoteche	8.180,00
Servizi di polizia municipale	164.940,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	167.350,00
Urbanistica e gestione del territorio	15.500,00
<b>Totale costi</b>	<b>1.443.970,00</b>

Visto il comma 683 dell'art. 1, Legge n. 147/2013, che stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi da finanziare;

Visto che l'art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, Legge n. 448/2001 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, corrisponde alla data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, che conferma la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53 comma 16 anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendono prorogate le aliquote vigenti l'anno precedente;

Atteso che dall'anno 2014 non è più previsto il trasferimento compensativo da parte dello Stato per il minore gettito derivante dall'esclusione delle abitazioni all'imposizione dell'imposta comunale propria, e che il Fondo di solidarietà comunale 2014 è determinato tenendo anche conto del gettito TASI ad aliquota base riferito a questo Comune;

Considerato che la definizione delle aliquote TASI per le diverse categorie di immobili deve assicurare un gettito tale da garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario del bilancio di previsione, e che per raggiungere tale risultato occorre necessariamente tenere conto degli effetti prodotti dall'applicazione del regime di prelievo dell'imposta comunale propria previsto per il medesimo periodo di imposta, anche in ragione del carattere di complementarietà attribuito dalla disciplina dell'imposta unica comunale ai tributi di che trattasi;

Richiamata a tal fine la propria precedente deliberazione assunta in data odierna, con la quale si è provveduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale propria per l'anno 2014, tenuto conto degli aspetti anzi delineati riferiti ai suddetti tributi;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2014 come di seguito indicato, usufruendo delle possibilità di articolazione delle stesse consentite dalla succitata disciplina, con particolare riferimento ai commi 676 e 677 dell'art. 1, Legge n. 147/2013:

- aliquota del 2,9 per mille (2,5 + 0,4 per mille), per le unità immobiliari di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, destinando il maggiore gettito prodotto dall'applicazione della maggiorazione dello 0,4 per mille per il finanziamento delle detrazioni dettagliate nei paragrafi successivi;
- aliquota dell'1 per mille per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che fruiscono dell'esenzione dal pagamento dell'IMU (fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati);
- aliquota Tasi azzerata per tutte le altre tipologie di fabbricati e per le aree edificabili, già assoggettate all'IMU.

Dato atto che, applicando alla base imponibile le aliquote succitate, il gettito Tasi stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 663.000,00;

Ritenuto inoltre di proporre l'applicazione delle detrazioni come di seguito definite, finanziate con il gettito prodotto dall'aliquota aggiuntiva dello 0,4 per mille come previsto dal comma 677 dell'art. 1, Legge n. 147/2013, al fine di evitare che in generale il carico fiscale

generato dall'applicazione della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze risulti superiore a quello dovuto nel 2012 in applicazione dell'IMU, articolandole nel seguente modo:

- a) detrazione di Euro 100,00 per tutte le abitazioni principali la cui rendita catastale non sia superiore a € 500,00;
- b) detrazione di Euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per tutte le abitazioni principali, di qualsiasi categoria catastale e senza limiti di rendita.

Visto l'art. 151, comma 1 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, che stabilisce quale termine per deliberare il bilancio di previsione il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visti i decreti del Ministero dell'Interno:

- del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27.12.2013, che ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;
- del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2014, che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali al 30 aprile 2014;
- del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30.04.2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali al 31 luglio 2014;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Consiliare Permanente "Area Economico Finanziaria" in data 28.7.2014;

Udita la dichiarazione di voto contrario del Capogruppo di minoranza "Noi castiglione Partecipare per cambiare" Sig. Serlenga, per le motivazioni espresse in precedenza e per la mancata disponibilità dell'Amministrazione nell'accogliere eventuali suggerimenti, come da registrazione conservata agli atti;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione per alzata di mano la quale da il seguente esito:

Presenti n. 12, astenuti n. ==, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Fazzino, Borello e Serlenga);

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate;
2. Di determinare ai fini dell'applicazione per l'anno 2014 dell'Imposta Unica Comunale - Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote:
  - aliquota del 2,9 per mille (2,5 + 0,4 per mille), per le unità immobiliari di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, destinando il maggiore

gettito prodotto dall'applicazione della maggiorazione dello 0,4 per mille per il finanziamento delle detrazioni dettagliate nei paragrafi successivi;

- aliquota dell'1 per mille per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
  - aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che fruiscono dell'esenzione dal pagamento dell'IMU (fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati);
  - aliquota Tasi azzerata per tutte le altre tipologie di fabbricati e per le aree edificabili, già assoggettate all'IMU
3. Di determinare, per i motivi indicati in premessa, ai fini dell'applicazione per l'anno 2014 dell'Imposta Unica Comunale - Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti detrazioni per la sola tipologia delle abitazioni principali e relative pertinenze:
- **Euro 100,00** per tutte le abitazioni principali di qualsiasi categoria la cui rendita catastale non sia superiore a € 500,00
  - **Euro 30,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di qualsiasi categoria catastale e senza limiti di rendita.
4. Di precisare che ai fini della corretta applicazione delle detrazioni il limite va riferito alla sola rendita dell'abitazione principale, senza computare quella delle eventuali pertinenze, e la detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si ha diritto ad usufruirne, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, nel caso di più soggetti passivi;
5. Di dare atto che il gettito complessivamente stimato sulla base delle aliquote indicate, per l'anno 2014 ammonta ad € 663.000,00, e che l'aliquota aggiuntiva di 0,4 punti percentuali riferita alle abitazioni principali e pertinenze diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 è destinata al finanziamento delle sopradescritte detrazioni d'imposta in favore delle abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2 del D. L n. 201/2011, in modo da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Successivamente

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:

Presenti n. 12, astenuti n. ==, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Fazzino, Borello e Serlenga);

### **DELIBERA**

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. 18/08/00, n°267.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
F.to: Ing. Roberto PIGNATTA

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to : Marina CHA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Dr.ssa Stefania TRUSCIA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

05/08/2014 al 20/08/2014 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Segretario Comunale  
F.to: Dr.ssa Stefania TRUSCIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Castiglione Tor.se lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Stefania TRUSCIA

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, dopo regolare pubblicazione, per la decorrenza del termine prescritto dall'articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Stefania TRUSCIA